

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 352 del 28.08.2017

Oggetto: Dott. Gaetano Valastro. Collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza, con decorrenza 28.8.2017

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con Decreto ARTA n.263/GAB del 2/8/2017)

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. Arpa Sicilia n. 315 del 13/06/2005 di presa atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo della pianta organica ed altri assetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta prot. 50546 del 28.8.2017 di un periodo di aspettativa senza assegni, presentata dal Dott. Gaetano Valastro, Direttore della ST di Catania, per conferimento di un incarico quadriennale di Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato all'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4755 del 28.8.2017 ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.L.vo 165/2001;

Visto l'art. 19 del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza che disciplina l'istituto dell'aspettativa e che così recita:

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.



4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.

5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.

6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.


7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'accoglimento della richiesta di proroga;

DECRETA

1. di prendere atto della richiesta di aspettativa senza assegni prot. 50546 del 28.8.2017 presentata dal Dott. Gaetano Valastro, Direttore della ST di Catania, a seguito di conferimento di un incarico quadriennale di Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato all'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4755 del 28.8.2017 ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.L.vo 165/2001;
2. Accogliere la superiore istanza di aspettativa con decorrenza 28.8.2017 e per la durata di anni 4;
3. Dare atto che nel rispetto della vigente normativa nel periodo di aspettativa non sarà dovuta alcuna retribuzione al dirigente e lo stesso periodo non sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio presso questa Amministrazione;
4. Disporre la notifica del presente atto all'interessato, alla SA4.1 e SA4.2;
5. Disporre nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA - Dipartimento Territorio ed Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90 punto 2 della L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Direttore della UOC SA4
Dott. Pietro Maria Testaì



Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

